

Ciò per sottolineare che la procedura di reclutamento tramite l'emanando bando di concorso appare coerente con la normativa vigente in materia di reclutamento del personale docente perché l'articolo 1, della legge 124/1999 appena richiamata stabilisce che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorso per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti.

Al riguardo, evidenzio che il doppio canale di reclutamento, principio sancito dal Parlamento nella normativa richiamata e che risponde al giusto bilanciamento tra valorizzazione del merito ed esperienza professionale acquisita, è un principio che non è mai stato messo in discussione dai vari Governi che si sono succeduti nell'ultimo decennio. Da un lato, infatti, le diverse riforme sulla formazione universitaria con valore abilitante non hanno mai portato all'immissione in ruolo automatica (tipo corso-concorso) - e quindi non costituiscono forme di reclutamento sostitutive del concorso -, dall'altro le graduatorie permanenti, pur mantenute, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Quindi, l'avvio della procedura concorsuale significa dare attuazione ad una norma dell'ordinamento italiano per troppi anni disattesa (ricordo ancora che l'ultimo concorso per docenti risale al 1999 e, per alcune classi di concorso, addirittura al 1990).

Del resto, e so che questo pensiero è condiviso dalla Commissione, proprio il principio di un giusto equilibrio tra esperienza professionale e merito è quello che va salvaguardato nel reclutamento del personale docente. Il sistema scolastico, difatti, costituisce *in nuce* lo specchio più fedele della società civile italiana, dove non si può prescindere da un equilibrio tra generazioni. Così ugualmente ritengo che l'arricchimento dell'offerta formativa italiana possa nascere dagli apporti diversi che possono apportare insegnanti appartenenti a generazioni tra loro differenti.

Il mantenimento del doppio canale, in questa fase, consente di rispettare le persone che sono all'interno delle graduatorie, che vengono conservate fino ad esaurimento, ma permette anche a chi vi è inserito di cogliere, se lo ritiene, una ulteriore opportunità, e quindi di accelerare la immissione in ruolo. Nel caso in cui invece ritenga di rimanere nel percorso già tracciato, questo gli viene riconosciuto e mantenuto. Ed ecco allora che, da una parte, valorizziamo i candidati che hanno più esperienza (coloro che sono all'interno delle graduatorie oggi), ma, nello stesso tempo, stiamo disegnando un processo per i docenti che insegneranno nei prossimi 25/30 anni.

Pertanto, fedele a quanto mi sono sempre riproposto come Ministro e a quanto ebbi occasioni di dichiarare proprio in questa sede nella mia prima audizione, ho sempre inteso efficientare e valorizzare il sistema e non sottoporlo ad un'ennesima riforma ed è questa idea che ispira il concorso, laddove, nel rispetto della normativa vigente e della struttura tradizionale, sono state inserite talune innovazioni.

Come ben saprete, nel settore della ricerca si sono normalizzate le modalità di fare i bandi, elaborandoli in modo più trasparente, con regole semplici, con scadenze definite, con un grande rispetto dei tempi. Lo stesso è avvenuto nel settore della Università, dove si sono riavviate le abilitazioni per i professori sia di prima che di seconda fascia. Ora intendo tracciare un percorso analogo nel sistema dell'istruzione scolastica.

Il concorso per docenti, nelle intenzioni mie e dell'Amministrazione, deve essere prima di tutto un processo trasparente, un processo di cui le persone si fidano e si possano fidare.

Passerei, quindi, all'illustrazione della struttura della procedura concorsuale.

L'indizione del concorso, per titoli ed esami, il cui bando sarà pubblicato la prossima settimana nella Gazzetta Ufficiale, è finalizzato alla copertura di 11.542 cattedre e posti nelle scuole dell'infanzia e del primo e secondo ciclo di istruzione, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione.

In attesa che sia portato a termine il complesso *iter*, già avviato da questo Ministero, di adozione del regolamento che definirà la nuova disciplina per il reclutamento del personale docente, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 244/2007, e che tenderà a favorire l'ingresso nella scuola di insegnanti giovani, sempre più capaci e meritevoli e a favorire un rapporto continuo e stretto tra scuola e società, anche attraverso accordi istituzionali con università, enti di ricerca, associazioni professionali e parti sociali, l'indizione del bando attuale è effettuata sulla base della normativa vigente, e in particolare a norma del testo unico in materia di istruzione n. 297/1994, come modificato dalla legge n. 124 del 1999. Quindi, come avevo già anticipato si tratta di un concorso nel solco della continuità, con alcune innovazioni che illustrerò successivamente.

Gli aspetti essenziali della procedura sono quelli disciplinati dagli articoli 399, 400, 401 e 402 del Testo unico che in sintesi prevedono:

- a) l'accesso ai ruoli del personale docente per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami, indetti su base regionale;
- b) l'abilitazione all'insegnamento come requisito di partecipazione al concorso;
- c) l'attribuzione di un punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami;
- d) il concorso si articola su base regionale sulla base dei posti vacanti e disponibili per classe di concorso e Regione;
- e) la compilazione dell'elenco dei vincitori sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

A proposito del requisito di ammissione, di cui alla lettera b), relativo al possesso dell'abilitazione, occorre evidenziare che sono ancora vigenti le deroghe disposte dall'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997 e dall'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460 a favore dei candidati privi di abilitazione all'insegnamento.

Tali deroghe, in particolare riguardano:

- a) per i posti della scuola primaria, coloro che sono in possesso dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002;
- b) per i posti della scuola dell'infanzia, coloro che sono in possesso del titolo di studio conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002.
- c) per i posti di scuola secondaria di I e II grado:
  - coloro che alla data di entrata in vigore del D.I. 24 novembre 1998, n. 460 erano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data di entrata in vigore del suddetto decreto consentivano l'ammissione ai concorsi ordinari;

- coloro che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente lettera entro l'anno accademico 2001-2002, se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l'anno accademico 2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale; entro l'anno accademico 2003-2004, se si tratta di corso di studi esennale;

- per i posti di insegnante tecnico-pratico, coloro che sono in possesso dei titoli di istruzione secondaria di secondo grado previsti dal D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modifiche, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002.

Inoltre, appare importante sottolineare che, per quanto riguarda le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado, i posti messi a concorso non riguardano tutte le classi di concorso, ma solo quelle nelle quali vi siano posti disponibili. In totale si tratta di 17 tipologie di concorso e, in particolare, quello per la scuola dell'infanzia, quello per la scuola primaria, e quello per n. 25 classi di concorso raggruppate, laddove previsto, in 15 ambiti disciplinari per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Come avevo già anticipato, nelle more del nuovo regolamento sul reclutamento, al fine di rendere, la procedura concorsuale più rispondente ai principi di selettività e meritocrazia e di assicurare al contempo alla scuola la migliore qualificazione della classe docente che sarà immessa in ruolo all'esito del concorso, ho ritenuto necessario apportare talune innovazioni alla procedura che riguardano i seguenti aspetti:

- la **gestione delle domande** di partecipazione avverrà attraverso strumenti informatici e la presentazione delle domande avverrà esclusivamente *on line* attraverso la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero;
- la **prova preselettiva**, consentita in virtù del principio generale, valevole per il reclutamento di personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sancito dall'articolo 35, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tenuto conto dell'elevato numero di potenziali candidati, è apparso necessario l'inserimento di una prova di preselezione dei candidati, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione verbale del testo, delle competenze informatiche e linguistiche in una delle lingue comunitarie. La prova preselettiva sarà a carattere nazionale, *computer based* e composta da 50 quesiti a risposta multipla da svolgere in 50 minuti; volutamente i quesiti non tengono conto delle materie oggetto delle diverse

- abilitazioni dei candidati ma sono tesi a verificare il possesso delle già richiamate importanti competenze trasversali;
- le **prove scritte** ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso saranno prove semistrutturate, consistenti in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali e delle discipline oggetto di insegnamento, anche attraverso gli opportuni riferimenti interdisciplinari. La prova scritta dei candidati ai posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. I candidati all'insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano attività in laboratorio svolgono anche una prova di laboratorio, mentre i candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice;
  - la **prova orale** ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime e la capacità di trasmissione da parte del candidato, la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. La prova sarà costituita da una lezione simulata, della durata massima di 30 minuti, su un argomento estratto dal candidato 24 ore prima e di un colloquio immediatamente successivo alla lezione, della durata massima di 30 minuti, in cui il candidato dovrà illustrare i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione svolta. Ciò consentirà di valutare la competenza dei candidati, ma anche il loro "saper stare in classe";
  - la **valutazione dei titoli del candidato**, intesa sia come valutazione dei titoli di accesso sia come valutazione di tutti gli altri titoli accademici e scientifici, ivi compresi i dottorati di ricerca e le pubblicazioni;
  - al termine del concorso, sarà stilata la **graduatoria dei vincitori (e solo dei vincitori) su base regionale**, finalizzata alla sola attribuzione del posto nel periodo di vigenza della graduatoria stessa, evitando così effetti ultrattivi della graduatoria stessa, che aggraverebbero ulteriormente i numeri del precariato della scuola.

In conclusione, ritengo di dover sottolineare che ovviamente il Ministero ha studiato un crono programma delle varie fasi della procedura concorsuale che consentirà l'immissione in ruolo dei primi vincitori per l'avvio dell'a.s. 2013/2014.